



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 . -DELIBERAZIONE A VALENZA REGOLAMENTARE.

L'anno duemiladodici , addì trenta del mese di ottobre alle ore 20.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Sono presenti alla discussione del presente punto:

| | | | Presenti | Assenti |
|----|--------------------|-------------|-----------|----------|
| 1 | GAZZA MASSIMO | Sindaco | X | |
| 2 | GALEAZZI SERENA | Consigliere | | X |
| 3 | BIACCHI MARIO | Consigliere | X | |
| 4 | FARRI WILMER | Consigliere | X | |
| 5 | BARATTI MARIO | Consigliere | X | |
| 6 | ALBERICI ALESSIO | Consigliere | X | |
| 7 | BONAZZI FAUSTO | Consigliere | X | |
| 8 | SAVINI PATRIZIA | Consigliere | X | |
| 9 | ARTONI ROBERTA | Consigliere | X | |
| 10 | ZANETTI ANDREA | Consigliere | X | |
| 11 | NARDOMARINO NICOLA | Consigliere | X | |
| 12 | BIA GIORGIA | Consigliere | X | |
| 13 | CORRADINI GIORGIO | Consigliere | X | |
| 14 | BENASSI MARIAELENA | Consigliere | | X |
| 15 | SOLIANI GRAZIANO | Consigliere | X | |
| 16 | ZILIOLI LORENZO | Consigliere | | X |
| 17 | SPIGARDI GIOANNA | Consigliere | X | |
| | | | 14 | 3 |

Partecipano alla seduta gli assessori esterni : Soliani Isabella e Savini Silvia

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig.GAZZA MASSIMO nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Nel corso del dibattito entrano l'assessore Isabella Soliani (alle 20.12) ed il consigliere Mario Baratti (alle ore 20.25)

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che a decorrere dall'esercizio 2012 le operazioni di riordino della finanza locale in materia tributaria hanno previsto l'introduzione dell'I.M.U. (imposta municipale unica sugli immobili) in luogo dell'ICI e di altre forme di tassazione immobiliari a beneficio statale;

RICHIAMATO, in proposito, l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e modificato dal D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012, convertito con legge 29 aprile 2012 n. 44, che ai commi 2, 6, 7, 8,10, 11 e 17 determina la decorrenza dell'imposta dall'anno 2012, i presupposti di applicazione, i concetti di abitazione principale e relative pertinenze, la misura dell'aliquota base nello 0,76%, la riduzione delle aliquote per abitazione principale e fabbricati rurali rispettivamente allo 0,4% e 0,2%, la possibilità per i Comuni di rideterminare in aumento o diminuzione le suddette aliquote entro limiti minimi e massimi prestabiliti, le detrazioni fruibili dai possessori di abitazione principale, la riserva di una quota di imposta (escluso gettito abitazione principale) a favore dello Stato e la rideterminazione del Fondo Sperimentale di riequilibrio in correlazione proporzionale al gettito IMU calcolato ad aliquota base;

VISTO l'art.14, comma 6 ,del D.Lgs.vo 14 marzo 2011 n. 23 secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all' art.52 del D.Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997 anche per l'imposta municipale propria;

DATO ATTO che la normativa statale di riferimento prevede che il Comune possa disciplinare, nell'ambito della suddetta potestà, alcune casistiche particolari come ad esempio: in materia di agevolazioni/riduzioni tariffarie in caso di particolari condizioni oggettive e soggettive, in materia di determinazione di valori venali per le aree fabbricabili e in materia di versamenti , controlli, rimborsi e dilazioni;

RITENUTO opportuno approvare un regolamento specifico per L'IMU che provveda soltanto ad integrare la normativa statale, evitando quindi inutili ripetizioni della normativa primaria, che comporterebbero la necessità di variare in futuro il regolamento al minimo variare di detta normativa, causando conseguentemente numerosi inasprimenti delle fasi operative di carattere gestionale;

VISTA l'allegata proposta di regolamento, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

PREMESSO che anche le aliquote devono essere approvate con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi del suddetto art. 52 del D.Lgs.vo n.446/1997;

VISTO il bilancio di previsione del 2012, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 31 del 29 giugno 2012 che, nelle more di approvazione delle aliquote ai fini IMU considerava nelle previsioni le seguenti:

- **5 per mille per abitazione principale;**
- **2 per mille per fabbricati rurali;**
- **10,6 per mille per aree fabbricabili;**
- **9,1 per mille per i restanti immobili;**

RITENUTO opportuno mantenere le suddette aliquote anche in questa sede di approvazione formale delle stesse a norma di legge;

DATO ATTO che, in base alla bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione si deve dare atto, per alcune casistiche particolari, delle seguenti aliquote automaticamente applicabili:

- **5 per mille per abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari;**
- **5 per mille per abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;**

DATO ATTO, inoltre, che si ritiene opportuno prevedere un'aliquota ridotta all'8,1 per mille, rispetto a quella del 9,1 per mille, prevista per la fattispecie "restanti immobili", per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'*articolo 1*

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;

VISTO l'art.1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che : “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.“

DATO ATTO che il termine fissato dalla vigente normativa attualmente stabilisce nel 31 ottobre 2012 il termine ultimo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che quindi devono intendersi abrogate, anche implicitamente, tutte le norme che stabiliscono termini precedenti a tale data per l'adozione di Regolamento IMU ed approvazione relative tariffe;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel testo modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro il 10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell'andamento del gettito della prima rata di versamento dell'IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO, per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente a questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi da parte dello Stato, di cui al punto precedente, sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate dal Comune, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali ora vigenti;

RITENUTO, altresì, di dover dare atto che la presente deliberazione, nel suo insieme, ha natura regolamentare;

RITENUTO opportuno evidenziare che il Comune di Boretto, per le eventuali unità immobiliari non utilizzabili, anche a seguito di ordinanze di divieto di viabilità/accesso, in conseguenza degli eventi sismici dello scorso maggio 2012, ai sensi del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, si atterra strettamente alle norme specifiche in esso contenute;

UDITI in proposito i commenti e le osservazioni dei consiglieri intervenuti alla discussione come da verbale di seduta;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000 come integrato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.

RILEVATO:

-che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall'art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE

Con voti n° 11 (undici) favorevoli, n° 3 (tre) astenuti (Corradini, Soliani e Spigardi), nessuno contrario, resi in forma palese ai sensi di legge da n° 14 consiglieri presenti.

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

- **5 per mille per abitazione principale;**
- **2 per mille per fabbricati rurali;**
- **10,6 per mille per aree fabbricabili;**
- **9,1 per mille per i restanti immobili;**
- **5 per mille per abitazioni possedute a titolo di proprietà' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari;**
- **5 per mille per abitazioni possedute a titolo di proprietà' od usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;**
- **8,1 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.**

DI APPROVARE l'allegata bozza di regolamento specifico, disciplinante le seguenti materie;

- agevolazioni/riduzioni tariffarie in caso di particolari condizioni oggettive e soggettive;
- determinazione di valori venali per le aree fabbricabili;
- versamenti , controlli, rimborsi, dilazioni e riscossione.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha natura regolamentare nel suo insieme ed entra in vigore il primo gennaio 2012.

DI DARE ATTO che, per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere in questa sede che, a fronte di eventuali interventi modificativi dello Stato come specificato in premessa, sia mantenuto per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali ora vigenti.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente per via telematica al portale informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità indicate da nota ministeriale prot. 5343/2012 del 6/4/2012, entro i termini di legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n° 11 (undici) favorevoli, n° 3 (tre) astenuti (Corradini, Soliani e Spigardi) , nessuno contrario, resi in forma palese ai sensi di legge da n° 14 consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Dlgs. Nr. 267/2000 e s.m.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto GAZZA MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art .124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m)

Certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

Addì 07/11/2012

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì 07/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. D'Araio Mauro

La presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n 267/00 e s.m)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- e' stata affissa all' Albo Comunale on line per quindici giorni consecutivi dal 07/11/2012 come prescritto dall'art 124, comma 1 D.lgs.vo n 267/2000 e s.m , senza reclami;
- E' diventata esecutivo il giorno, decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione (art.134, comma 3,D.lgs.vo n. 267/00 e s.m)

Boretto ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Anno 2012

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 3 –Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 7 - Versamenti minimi

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 11 – Riscossione coattiva

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze nel rispetto della legislazione nazionale in materia.

Art. 3 –Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze nel rispetto della legislazione nazionale in materia.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione l'organo competente determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune nel caso di compravendite accertate di valore superiore.

4. In assenza di compravendite accertate non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia

versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.

Art. 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali . Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso,

essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune e rilasciata dagli Istituti bancari/assicurativi maggiormente operanti sul territorio nazionale.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 nel rispetto della legislazione vigente in materia

2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 19/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'imposta municipale propria.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.